

COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

VAR. N.1 AL P.A.T.

AI SENSI DELL'ART. 14 C.1
LETT. B) L.R. 14/2017


TAVOLA



SCALA



NORME TECNICHE GENERALI - ESTRATTO ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA -



ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
VERONA

Daniel Mantovani
1486
sezione A
settore architettura
ARCHITETTO

ARCH. DANIEL MANTOVANI

RESPONSABILE UTC


GEOM. PRETTATO PIER VITTORIO

SINDACO

SIG.RA MARIA LUISA GUADIN

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS 82/2005 E S.M.I. E
NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFATA

DICEMBRE 2019



STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E VALUTAZIONE AMBIENTALE

VIA VALPOLICELLA 58, SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - TEL. 0457702369 E-MAIL:
D.MANTOVANI@AWN.IT - PEC: DANIEL.MANTOVANI@ARCHIWORLDPEC.IT

GRUPPO DI LAVORO: ARCH. DANIEL MANTOVANI, ARCH. ANDREA MANTOVANI, PIAN. TERR. KATIA BRUNELLI,
ARCH. JUNIOR VALENTINA MANTOVANI

Art. 2 – Elaborati del P.A.T. e loro efficacia

Il P.A.T. è formato dai seguenti elaborati:

- a) **RELAZIONE TECNICA** espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 13 della L.R. 11/2004 capo 3);
- b) **RELAZIONE DI PROGETTO** espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto la redazione del P.A.T. di cui agli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004 lett. g) ;
- c) **RELAZIONE SINTETICA** per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T., riportando in quali elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche affrontate di cui agli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004 lett. g);
- d) **NORME TECNICHE GENERALI E DI ATTUAZIONE DEGLI A.T.O.** valide per l'intero territorio del P.A.T. e contenenti le descrizioni e gli obiettivi progettuali generali, strutturali e gli obiettivi progettuali di ogni ATO;
- e) Elaborati grafici progettuali:
 - tav. 1 **CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**, in scala 1:10.000;
 - tav. 2 **CARTA DELLE INVARIANTI**, in scala 1:10.000;
 - tav. 3 **CARTA DELLE FRAGILITA'**, in scala 1:10.000;
 - tav. 4 **CARTA DELLA TRASFORMABILITA'**, in scala 1:10.000.
- f) banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il **QUADRO CONOSCITIVO** di cui all'art. 10 della L.R. 11/2004 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d) e).

[ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004" E D.G.R.V. N. 668/2018](#)¹

- g) **tav. 5 AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA**, in scala 1:10.000;

Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del P.A.T. valgono le seguenti regole:

- tra il testo delle Norme Tecniche Generali e di Attuazione degli A.T.O. e gli elaborati grafici, prevale il testo;
- tra gli elaborati di cui alle lettere d), o e) e quelli di cui alla lettera f), prevalgono quelli di cui alle lettere d), o e).

Gli elaborati di cui alle lettere a) e b) non hanno valore normativo.

Le indicazioni grafiche contenute nella citata tavola 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

[ADEGUAMENTO ALLA D.G.R.V. N. 669/2018 REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO](#)²

Si danno come riportate le "Definizioni Uniformi" dell'Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo dell'Intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001.

Il Piano degli Interventi secondo l'articolo 2 dell'Intesa, provvederà con apposite norme al recepimento delle Definizioni Uniformi in modo che non comportino la modifica delle previsioni dimensionali del piano comunale con lo scopo di mantenere l'invarianza urbanistica.

¹ Modifica introdotta con la Variante n. 1 di adeguamento alla L.R. n. 14/2017

² Modifica introdotta con la Variante n. 1 di adeguamento alla L.R. n. 14/2017

Art. 19 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Il P.A.T. individua le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale sia in relazione allo stato e consistenza del tessuto edilizio sia in relazione alla localizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico.

Essi sono:

- 1- O.A.S.I. ed aree pertinenziali;
- 2- Porta di Cazzano;
- 3- Belvedere di Campiano
- 4- Polo ricettivo

Direttive

Il P.I. :

- indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e determinando le modalità di intervento attraverso l'applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone i contenuti attraverso la definizione di linee guida e di indirizzi;
- disciplina gli interventi volti a migliorare la qualità della struttura insediativa attraverso:
 - integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
 - riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani;
 - miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto.

Il P.I. può individuare ulteriori interventi diretti al miglioramento della qualità urbana territoriale, senza procedere ad una variante del P.A.T. nel rispetto dei criteri contenuti nelle presenti Norme e del Dimensionamento.

Per tali aree, il P.I. dovrà definire le modalità di edificazione nel rispetto del dimensionamento previsto dal P.A.T. nelle apposite A.T.O. e dovranno pianificare gli interventi di cui al presente articolo secondo un progetto urbanistico unitario o per comparti funzionali avente dettaglio tale da permettere di orientare le trasformazioni successive con un livello di complessità rapportato alla natura e alla scala degli interventi previsti.

Ai fini della procedura V.A.S. gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.

[ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004" E D.G.R.V. N. 668/2018](#)³

Il P.A.T. nel confermare le indicazioni circa i contesti previsti delle presenti norme, recepisce le finalità e i contenuti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 14/2017.

Art. 20 – Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione

Il P.A.T. individua i principali interventi di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di parti del tessuto urbano che necessitano di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale.

Il P.I., sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, possono individuare ulteriori interventi di riqualificazione e riconversione, oltre a quelli segnalati dal P.A.T..

In particolare gli interventi di riconversione degli impianti produttivi, dovranno prevedere idonea caratterizzazione delle aree ai sensi del D.Lgs 22/97 e DM 471/99 e bonifica dei luoghi, qualora dalla caratterizzazione si riscontri la presenza di

³ Modifica introdotta con la Variante n. 1 di adeguamento alla L.R. n. 14/2017

siti potenzialmente inquinati.

Le aree di riqualificazione o riconversione individuate sono quelle parti del territorio all'interno del Centro Storico di Cazzano di Tramigna, con problemi di conflittualità con il tessuto residenziale, totalmente interessate da insediamenti attività vitivinicole esistenti quali:

- a) Cantine Contri;
- b) Cantine Bennati.

Direttive

Il P.A.T. determina per le aree di riqualificazione o riconversione l'obbligo di presentazione di un progetto di riqualificazione e riconversione ai fini residenziali o compatibili con la residenza assoggettato agli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004.

La potenzialità edificatoria da riconvertire sarà determinata dal progetto afferente, in termini volumetrici e dimensionali nel rispetto del dimensionamento generale del Piano.

Il P.I.:

- può introdurre nuove aree di riqualificazione e riconversione fermo restando il rispetto di quanto sopra;
- può ridefinire gli ambiti individuati nel P.A.T., per meglio determinare l'assetto strutturale del tessuto urbanistico.

Fino all'approvazione dell'accordo e del P.I. afferente, sugli immobili di cui al presente punto, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, senza modifica delle destinazioni d'uso, senza aumento di volume e delle unità immobiliari.

Ai fini della procedura V.A.S. gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.

[ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004" E D.G.R.V. N. 668/2018](#)⁴

Il P.A.T. nel confermare le indicazioni circa i contesti previsti delle presenti norme, recepisce le finalità e i contenuti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 14/2017.

Art. 21 - Opere incongrue / Elementi di degrado

Il P.A.T. individua le principali strutture/attrezzature che si configurano come elementi di degrado ambientale rispetto al contesto insediativo o del territorio aperto, e comportano effetti detrattori (in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura) rispetto agli insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico.

In particolare sono stati individuati:

- gli allevamenti posti a sud ed a nord di Costeggiola;
- un allevamento dismesso in località I Gazzi.

Il P.I., per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal P.A.T., laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali, può:

- rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i

4 Modifica introdotta con la Variante n. 1 di adeguamento alla L.R. n. 14/2017

contenuti.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di rimozione/mitigazione della fonte degli effetti di disturbo, il P.I. valuta la possibilità di operare con programmi complessi o di applicare lo strumento del credito edilizio definendone gli ambiti e i contenuti e garantiscono che la dismissione/demolizione degli elementi di degrado con eventuale recupero volumetrico a funzioni urbane, sia subordinata alla stipula di Accordo con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

Ai fini della procedura V.A.S. gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.

Devono essere consentiti, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004, gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale.

[ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004" E D.G.R.V. N. 668/2018](#)⁵

Il P.A.T. nel confermare le indicazioni circa i contesti previsti delle presenti norme, recepisce le finalità e i contenuti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 14/2017.

Art. 28 - Utilizzo della zona agricola

Il P.A.T. determina, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola in conformità all'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/04.

Con D.G.R. n. 3650 del 25/11/2008 allegato "A" vengono definite le modalità di calcolo della superficie agricola trasformabile:

	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente:	7,6435 kmq
Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.)	12,2820 kmq.
Rapporto S.A.U. / S.T.C.	62,23 > 45,4%
Superficie boscata comunale da studi agronomici	3,3229 kmq
9,5% della superficie boscata comunale - DRG n. 3956 del 11/12/2007 – comune collinare	0,3156 kmq
S.A.U. massima = S.A.U. comunale esistente + 9,5% della superficie boscata comunale	7.643.500 mq + 315.600 mq = 7.959.100 mq
Superficie massima S.A.U. trasformabile in destinazioni non agricole	7.959.100 mq x 1,30% = 103.468 mq
La D.G.R. n. 3650/2008 consente la possibilità di aumentare, nell'arco decennale, la superficie trasformabile del 10%.	103.468 mq + 10% = 113.814 mq

La scelta di incrementare del 10% la S.A.U. trasformabile del territorio del P.A.T., così come previsto dagli Atti di Indirizzo art. 50 L.R. n.11/2004 lettera c), permette di avere un margine di flessibilità, nei limiti di legge, nell'utilizzo della S.A.U. stessa per la realizzazione delle previsioni del Piano in quanto dimensionato su di una proiezione di 15 anni.

Infatti l'ampio arco temporale delle previsioni e l'impossibilità di valutare già in fase di redazione del P.A.T. esigenze e situazioni imprevedute ed eccezionali rendono opportuno la creazione di una riserva di S.A.U. trasformabile, anche se

⁵ Modifica introdotta con la Variante n. 1 di adeguamento alla L.R. n. 14/2017

modesta, onde favorire azioni più equilibrate del Piano degli Interventi, che sono gli strumenti attuatori delle previsioni stesse del P.A.T..

Il P.I. stabilirà le modalità di utilizzo della S.A.U. trasformabile tenendo conto che non si considera trasformazione di zona agricola:

- la conferma delle previsioni consolidate della pianificazione vigente.
- la trasformazione di territorio non classificato come Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.), dovendo comunque considerare l'effettivo uso del suolo che evidentemente può variare con il tempo.
- il rimboschimento di aree o il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione di bacini di laminazione o di invasi per la messa in sicurezza idraulica.
- quanto previsto dalla DGR n. 3650 del 25/11/2004.
- le aree della programmazione vigente e confermate dal P.A.T., non ancora convenzionate alla data di approvazione del P.A.T..

ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004" E D.G.R.V. N. 668/2018⁶

Ambiti di urbanizzazione consolidata L.R. n. 14/2017 – COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

Il P.A.T. determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale (L.R. n. 14/2017 art. 2, comma 1, lettera a) e s.m.i.) che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della L.R. n. 14/2017. Deliberazione n. 125/CR del 19/12/2017.

La tavola 5 definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'Allegato A Scheda Informativa (art.4, comma 5) della L.R. n. 14/2017.

Con D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 è stata stabilita la quantità massima di consumo di suolo per A.S.O. e per singolo comune. Per il Comune di Cazzano di Tramigna risulta essere:

ASO	ISTAT	COMUNE	QUANTITA' MASSIMO DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO
7	23024	CAZZANO DI TRAMIGNA	7,42 ha (74.200 mq)

Disposizioni generali

I P.I. che saranno adottati successivamente alla presente Variante n. 1 al P.A.T. dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore sopra determinato e ai disposti della L.R. n. 14/2017 e della DGR n. 668 del 15/05/2018.

Si demanda allo strumento urbanistico comunale la rimodulazione ed aggiornamento degli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo la definizione della L.R. n. 14/2017.

A cura del Comune dovrà essere predisposto apposito "Registro del Consumo di Suolo / Monitoraggio integrato con il dimensionamento" con annotate le superfici corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo e le superfici delle stesse aree di previsione che consumano suolo, che sono state effettivamente attuate e/o che sono in fase di realizzazione.

Il P.I. stabilirà la quantità di consumo di suolo (L.R. n. 14/2017 art. 2, comma 1, lettera c) e s.m.i.) tenuto conto che sono sempre consentiti gli interventi, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla D.G.R. n. 668/2018, previsti dall'art. 12 della L.R. n. 14/2017.

⁶ Modifica introdotta con la Variante n. 1 di adeguamento alla L.R. n. 14/2017

Indice generale

Art. 2 – Elaborati del P.A.T. e loro efficacia.....	1
Art. 19 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale.....	2
Art. 20 – Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione.....	2
Art. 21 - Opere incongrue / Elementi di degrado.....	3
Art. 28 - Utilizzo della zona agricola.....	4


COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

VAR. N.1 AL P.A.T.

AI SENSI DELL'ART. 14 C.1
LETT. B) L.R. 14/2017


TAVOLA



SCALA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA



ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
VERONA

Daniel Mantovani
n. 1486
sezione A
settore architettura
ARCHITETTO

ARCH. DANIEL MANTOVANI

RESPONSABILE UTC

GEOM. PRETTATO PIER VITTORIO

SINDACO

SIG.RA MARIA LUISA GUADIN

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS 82/2005 E S.M.I. E
NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFATA

DICEMBRE 2019



STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E VALUTAZIONE AMBIENTALE

VIA VALPOLICELLA 58, SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - TEL. 0457702369 E-MAIL:
D.MANTOVANI@AWN.IT - PEC: DANIEL.MANTOVANI@ARCHIWORLDPEC.IT

GRUPPO DI LAVORO: ARCH. DANIEL MANTOVANI, ARCH. ANDREA MANTOVANI, PIAN. TERR. KATIA BRUNELLI,
ARCH. JUNIOR VALENTINA MANTOVANI

INDICE

INDICE.....	1
PREMESSA.....	2
PROCEDURA.....	2
L.R. N. 14/2017 E D.G.R. N. 668/2018 - CONSUMO DI SUOLO.....	3
ADEGUAMENTO DGRV N. 669/2018 – REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO.....	4
CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	4
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA.....	5
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA.....	5
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (DGR N. 791) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (DGR N. 1400/2017).....	5
ELABORATI DI VARIANTE.....	6

Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Cazzano di Tramigna è costituito da:

- Piano di Assetto del Territorio (PAT) redatto ai sensi dell'art. 15, della L.R. n. 11/2004, e con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 682 del 14/05/2013 ne è stata ratificata l'approvazione;
- Piano degli Interventi (PI) approvato con DCC n. 28 del 27/07/2016.

Con la presente Variante n. 1 al PAT l'Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna provvede ad adeguarsi:

- alla L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del Consumo di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004" ed alla D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 "Individuazione della quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) della L.R. n. 14/2017. Deliberazione n. 125/CR del 19/12/2017";
- all'intesa tra Governo, Regioni e Comuni, recependo il Regolamento Edilizio Tipo (RET) secondo quanto indicato dalla Provincia di Verona con le "Linee Guida per l'adeguamento dei piani comunali vigenti" inserendo una norma che lo richiama tra gli elementi strutturali del P.A.T., demandando ad un successivo provvedimento di Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale. Solo a seguire con apposita variante al P.I. si provvederà ad un completo allineamento anche delle Norme Tecniche Operative alle nuove disposizioni.

La Variante di adeguamento costituisce, quindi, un adeguamento normativo obbligatorio alle recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano.

PROCEDURA

Il Comune di Cazzano di Tramigna approva la presente Variante n. 1 al P.A.T. per il proprio territorio con le seguenti procedure (art. 14 L.R. n. 14/2017):

- *Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18/06/2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo*

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

- Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.*
- Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*
- La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.*
- Contestualmente alla sua pubblicazione copia integrale della variante deve essere trasmessa alla Regione Veneto.*

L.R. N. 14/2017 E D.G.R. N. 668/2018 - CONSUMO DI SUOLO

La Variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 introduce un nuovo valore per la quantità massima di consumo di suolo ammesso. Il valore è stato determinato con D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 e per il Comune di Cazzano di Tramigna è stata assegnata una quantità pari a 7,42 ha (mq 74.200).

A tal proposito si veda l'allegato C alla D.G.R. n. 668/2018, capitolo 2 Determinazione della quantità massima di consumo di suolo per ogni singolo comune.

Visto che la stessa D.G.R. n. 668/2018 chiarisce che *"per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI"*, si è provveduto al confronto dei parametri che risultano essere:

- SAU Trasformabile pari a mq. 113.814,00 (dato definito dal P.A.T.);
- SAU Trasformabile residua da P.I. n. 1 pari a mq. 113.814,00;
- Consumo di suolo assegnato pari a 74.200 mq (D.G.R. n. 668 del 15/05/2018).

La quantità relativa alla SAU trasformabile residua risulta essere superiore alla quantità massima assegnata con Provvedimento di Giunta Regionale (113.814,00 > 74.200 mq) e, pertanto, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Cazzano di Tramigna sarà pari a 74.200 mq.

ADEGUAMENTO DGRV N. 669/2018 – REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Secondo quanto indicato dalla Provincia di Verona con le “Linee Guida per l'adeguamento dei piani comunali vigenti” si provvede ad inserire una norma che richiama le Definizioni Uniformi tra le disposizioni strutturali del P.A.T., demandando ad un successivo provvedimento di Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale. Solo a seguire con apposita variante al P.I. si provvederà ad un completo allineamento anche delle Norme Tecniche Operative alle nuove disposizioni.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Gli adempimenti precedentemente illustrati comportano modifiche alla struttura normativa di P.A.T.I. non interessando le strategie di pianificazione. Si provvede a fornire una descrizione sintetica dei contenuti della presente variante:

NORME TECNICHE – CARATTERI GENERALI

Nel rispetto della struttura delle norme vengono integrati i seguenti articoli come di seguito evidenziato:

- Art. 2 - Elaborati del P.A.T. e loro efficacia:
 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004” E D.G.R.V. N. 668/2018: con il quale si richiama l'elaborato Tavola 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata tra di documenti che costituiscono il P.A.T..
 - ADEGUAMENTO ALLA D.G.R.V. N. 669/2018 REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO: richiamando la validità delle Definizioni Uniformi dell'Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo dell'Intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 all'interno della struttura strategica della pianificazione, secondo i dettami forniti dalle Linee Guida della Provincia di Verona;
- Art. 19 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale:

- ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004” E D.G.R.V. N. 668/2018: con il quale vengono confermate le indicazioni circa i contesti previsti delle presenti norme, recependo le finalità e i contenuti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 14/2017.
- Art. 20 – Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione:
 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004” E D.G.R.V. N. 668/2018: con il quale vengono confermate le indicazioni circa i contesti previsti delle presenti norme, recependo le finalità e i contenuti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 14/2017.
- Art. 21 - Opere incongrue / Elementi di degrado:
 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004” E D.G.R.V. N. 668/2018: con il quale vengono confermate le indicazioni circa i contesti previsti delle presenti norme, recependo le finalità e i contenuti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 14/2017.
- Art. 28 - Utilizzo della zona agricola:
 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 11/2004” E D.G.R.V. N. 668/2018: con il quale viene recepito il nuovo parametro di superficie oltre a definire alcune disposizioni per i Piani degli Interventi e il loro monitoraggio.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Viene redatto opportuno asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità idraulica visti i contenuti della variante in oggetto che non comportano trasformazioni che possa modificare il regime idraulico.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA

Viene redatto opportuno asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità sismica visti i contenuti dell'articolo 89 del DPR n. 380/2001 e s.m.i..

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (DGR N. 791) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (DGR N. 1400/2017)

Con D.G.R. n. 1366/2018 la Regione ha definito chiaramente che la variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 è esclusa dalla procedura VAS.

Viene redatta opportuna dichiarazione Allegato E e Relazione Tecnica secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1400/2017.

ELABORATI DI VARIANTE

La presente variante è formata da:

- Relazione Tecnica (presente fascicolo)
- Norme Tecniche Generali – Estratto articoli oggetto di modifica
- Tavola 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) L.R. n. 14/2017
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità sismica
- Relazione Tecnica ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017

AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA
- ART. 2 C. 1, LETT. E) L.R. N. 14/2017 -




DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS 38/2008 E S.M.I., E
NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFATA. DICEMBRE 2019

studio m STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E VALUTAZIONE AMBIENTALE
VIA VALFRIGOLELLA 99, SAN PIERO DI CARRARE (VI) - TEL. 0445/775297 - P. MAIL: S.MANTOVANI@STUDIO.M-IT - PEC: S.MANTOVANI@ARCHINFORMA.IT
GRUPPO DI LAVORO: ARCH. DANIEL MANTOVANI, ARCH. ANDREA MANTOVANI, MAN. TERR. KATIA BRUNELLI,
ARCH. GIULIO VALENTINA MANTOVANI

LEGENDA

- CONFINI COMUNALI
- AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA L.R. N. 14/2017



**ASSEVERAMENTO DI NON NECESSITÀ DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ SISMICA PER LA
VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017**

Visti i contenuti dell'articolo 89 "Parere sugli strumenti urbanistici" del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Vista la D.G.R.V. n. 1572/2013 che ha approvato delle Linee Guida Regionali per la redazione degli studi di microzonazione sismica nel territorio regionale ed ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di applicazione;

Vista la D.G.R.V. n. 899/2019 con cui sono state dettate le direttive per l'applicazione dei livelli di approfondimento, e l'allegato A in cui si stabilisce che è ammessa l'Asseverazione di non necessità della Valutazione Sismica per gli Strumenti Urbanistici o loro Varianti che non comportano un aumento del carico urbanistico/insediativo quale la Variante di Adeguamento alla L.R. 14/2017;

Visti i contenuti della VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 che interviene sullo strumento urbanistico operando unicamente l'adeguamento in ordine alla quantità di consumo di suolo, senza prevedere alcuna nuova pianificazione;

il sottoscritto Architetto Daniel Mantovani regolarmente iscritto al n. 1456 all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona ed estensore della Variante Urbanistica

ASSEVERA

che i contenuti della VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 ai sensi della L.R. n. 11/2004 non necessita dello studio di compatibilità sismica ai sensi dell'Allegato A della D.G.R.V. n. 899/2019.

San Pietro in Cariano, 30/12/2019

arch. Daniel Mantovani



**ASSEVERAMENTO DI NON NECESSITÀ DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA PER LA
VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017**

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3637 del 13/12/2002 “L. 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”, come aggiornata con D.G.R.V. n. 1841 del 19/06/2007

Visti i contenuti della VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017;

Visti i contenuti delle D.G.R.V. n. 3637/2002 e n. 2948/2009;

Visto il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino dell'Adige;

Visto che le Norme Tecniche del P.A.T. sono adeguate all'art. 12 – Compatibilità geologica ai fini edificatori, comma Opere di mitigazione idraulica, secondo il parere rilasciato sulla Compatibilità Idraulica del P.A.T. dal Genio Civile di Verona in data 30 settembre 2011 prot. 450681;

Visto che le Norme Tecniche Operative del P.I. sono state adeguate, all'articolo n. 35 – Idoneità dei terreni e Compatibilità idraulica, secondo il parere rilasciato sulla Compatibilità Idraulica del P.I. prot. n. 250646 del 28/06/2016 dal Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona;

il sottoscritto Architetto Daniel Mantovani regolarmente iscritto al n. 1456 all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona ed estensore della VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017

ASSEVERA

che i contenuti della VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 non comporta una trasformazione che possa modificare il regime idraulico e pertanto non ritiene necessaria la predisposizione di una Relazione di valutazione idraulica.

San Pietro in Cariano, 30/12/2019

arch. Daniel Mantovani



**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La/Il sottoscritta/o ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]

nata/o a _____ prov. ____
il _____ e residente in _____
nel Comune di _____ prov. ____
CAP _____ tel. _____ fax _____ / _____
email _____

in qualità di VALUTATORE INCARICATO

del piano – progetto – intervento denominato VARIANTE n. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA (VR) DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017

DICHIARA

che per le modifiche apportate nell'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23✓	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: DEFINIZIONE DELLA RISPONDEZZA ALLE IPOTESI DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

DATA
20/05/2020

II DICHIARANTE
ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA
20/05/2020

II DICHIARANTE
ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI



Relazione Tecnica (ai sensi della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017)

Definizione della rispondenza alle ipotesi di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale della proposta di Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento alla L.R. n. 14/2017

Sommario

Introduzione.....	3
1. Oggetto di verifica: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento alla L.R. n. 14/2017.....	6
2. Collocazione territoriale.....	7
3. Obiettivi e contenuti tecnico-amministrativi del progetto di variante in esame.....	8
4. Analisi e verifica della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza (D.G.R.V. n. 1400/2017).....	9
5. Conclusioni.....	9

Introduzione

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "... qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione ..." dei siti della rete Natura 2000 "... ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti ...", tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (attuativo della sopraccitata direttiva 92/43/CEE) stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000.

Regione Veneto è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza, in attuazione di quanto previsto dal decreto nazionale, da ultimo con la deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017, con la quale è stata approvata la nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", che sostituisce la precedente versione approvata con DGRV n. 2299/2014.

Nell'allegato A della DGRV n. 1440/2017 si specifica che l'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000: al paragrafo 2.2 viene definito un elenco di piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza.

In particolare si precisa che la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati;

anche nei casi qui di seguito elencati:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;

6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di

- specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
 20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
 21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
 22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
 23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, debbono intendersi quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

Nel caso in esame, ovvero la proposta di: **Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento alla L.R. n. 14/2017**, è stata prodotta specifica dichiarazione, secondo il modello riportato nell'allegato E della D.G.R.V. n. 1400/2017, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, ed, in allegato, è stata redatta la presente relazione tecnica per definire la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.

VERIFICA DELLA RISPONDENZA

1. **Oggetto di verifica: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento alla L.R. n. 14/2017**

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 682 del 14/05/2013, è stata ratificata l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Cazzano di Tramigna.

Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Cazzano di Tramigna è costituito pertanto dal:

- Piano di Assetto del Territorio (PAT);
- Piano degli Interventi (PI) approvato con DCC n. 28 del 27/07/2016.

Con la presente Variante n. 1 l'Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna provvede ad adeguare il P.A.T. vigente alla L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del Consumo di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004" ed alla DGR n. 668 del 15/05/2018 "Individuazione della quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) della L.R. n. 14/2017 deliberazione n. 125/CR del 19/12/2017.

La Variante di adeguamento costituisce, quindi, un adeguamento normativo obbligatorio alle recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano.

La Variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 introduce un nuovo valore per la quantità massima di consumo di suolo ammesso. Il valore è stato determinato con D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 e per il Comune di Cazzano di Tramigna è stata assegnata una quantità pari a 74.200 mq (ha 7,42). A tal proposito si veda l'allegato C alla D.G.R. n. 668/2018, capitolo 2 "Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni comune".

2. Collocazione territoriale

Il Comune di Cazzano di Tramigna si sviluppa ai piedi della Lessinia orientale nella zona Est della Provincia di Verona, e include la parte sommitale del bacino idrografico del Tramigna caratterizzando il territorio da una valle, delimitata ad ovest dalla Val d'Illasi ed a est dalla Val d'Alpone, con declivi dolci e andamenti prevalentemente perpendicolari alla valle.

Il territorio del Comune di Cazzano di Tramigna confina con i comuni di Colognola ai Colli, Illasi, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Tregnago e Soave e si estende su una superficie di kmq. 12,25.

Il tessuto di Cazzano è caratterizzato dagli insediamenti di fondovalle sviluppati attorno a corsi d'acqua e lungo la viabilità di collegamento e distribuzione.

Al centro del Capoluogo la strada si apre creando una "Piazza" caratterizzata sul lato ovest dal laghetto del "Fontanon" elemento unico e caratteristico ricordato anche in foto d'epoca con il toponimo di "Lago della Mora". La strada principale taglia a metà il tessuto urbano, raccoglie le viabilità minori delle zone residenziali, per poi proseguire a nord verso la dorsale collinare e collegarsi al comune di Illasi a nord – ovest. Il primo nucleo è proprio il Capoluogo ed è caratterizzato da una matrice urbanistica principale residenziale con episodi al suo interno di vitali attività vitivinicole. Gli altri due nuclei sono Costeggiola e Campiano. Il primo si trova a sud, ed è un nucleo urbano sviluppato a partire da un'antica corte di pregevole fattura ed oggi articolata da sviluppi residenziali degli ultimi anni. Campiano gode e soffre di una posizione di notevole bellezza, in quanto si tratta di una località posta a 450 mt di altitudine ed è costituito da una chiesa ed un gruppo di case posizionate sul pianoro del Monte Crocetta.




Figura 1 - Inquadramento geografico dell'ambito territoriale del P.I.

4. **Analisi e verifica della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza (D.G.R.V. n. 1400/2017)**

Come specificato in premessa, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Regionale del Veneto con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 682 del 14/05/2013, è stata ratificata l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Cazzano di Tramigna.

Premesso che la variante consta di un recepimento delle disposizioni superiori (L.R. 14/2017 – D.G.R. 668/2018) e che tratta in particolare:

- il recepimento nelle NT del nuovo parametro sul consumo di suolo in sostituzione della SAU stabilita dal P.A.T.;
- l'introduzione di un nuovo elaborato con individuati gli "Ambiti di urbanizzazione consolidata" art. 2 c. 1 lett. e) L.R. 14/2017.

Si specifica che tali nuovi elaborati non comportano diverse destinazioni d'uso dei suoli e che non modificano strategie pianificatorie previste in quanto trattasi di un mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale e pertanto la variante non può che ricadere all'interno dei casi di esclusione dalle verifiche e dalle valutazioni di carattere ambientale.

5. **Conclusioni**

E' quindi possibile affermare che, ai sensi dell'art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per le proposte di modifica introdotte con la variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Comune di Cazzano di Tramigna e per la concretizzazione dei relativi interventi previsti, in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

La presente Relazione si allega alla dichiarazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato E della D.G.R.V. n. 1400/2017.

San Pietro in Cariano, 20/05/2020



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

11 FEB. 2020

Data | Protocollo N° 65084 /63.00.09.1.1. | Class.: E.420.14.1.C Prat. Fasc. | Allegati:

Oggetto: **Pratica n.CI1683** - Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla L.R. 14/2017.
Presenza d'atto dell'asseverazione di non necessità dello studio di compatibilità idraulica.

Al **Comune di Cazzano di Tramigna (VR)**
Area Tecnica
 Piazza Matteotti, 1
 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

Visto il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del Bacino dell'Adige - Regione Veneto, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Adige n.1 del 15.02.2005 e approvato con D.P.C.M. 27.04.2006 (G.U. n. 245 del 20.10.2006);

Viste le DGR n. 3637/2002 e 2948/2009 che forniscono indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista la documentazione relativa alla Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla L.R. 14/2017, trasmessa con nota del medesimo Comune ed acquisita agli atti della scrivente struttura regionale il 07.01.2020 con prot. N. 2376;

Vista l'asseverazione ai sensi delle DGR n. 3637/2002 e 2948/2009, comunicata allo scrivente con la medesima nota di cui sopra;

Premesso che la presente viene rilasciata esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni delle richiamate DGR n. 3637/2002 e n. 2948/2009 e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini della approvazione dello strumento urbanistico di cui trattasi;

si prende atto dell'asseverazione dalla quale emerge che la variante in argomento non comporta trasformazioni che possano modificare il regime idraulico del territorio e che pertanto non si ritiene necessario uno studio di compatibilità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Marco Dorigo

Responsabile procedimento: Dott. Ing. Marco Dorigo
 P.O.responsabile:Ing. Riccardo Bozzola (045/8676506
riccardo.bozzola@regione.veneto.it
 Per informazioni: P.i. Stefano Marangoni (045/8676589)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

30 GEN. 2020

Data

| Protocollo n. **45359** | 79.00.07.05.00 |

| Allegati n°

Oggetto: D.P.R. n. 380/2001 art. 89 - D.G.R. 1572 del 03.09.2013 e s.m.e.i.
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)

Richiesta del Comune di Cazzano di Tramigna (VR) di parere di conformità sismica riguardante la Variante n. 1 al P.A.T. ai sensi della L.R. 14/2017.

Al Responsabile dell'Area Tecnica
37030 CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

In riferimento alla nota di Codesto Comune in data 03.01.2020 (pervenuta al ns. prot n. 2376 del 07.01.2020) con la quale si chiede il parere di compatibilità sismica riguardante la Variante n. 1 al P.A.T. ai sensi della L.R. n 14/2017, si fa presente che il territorio comunale di Cazzano di Tramigna (VR) classificato zona sismica 3, non risulta nell'elenco dei Comuni della provincia di Verona individuati nell'allegato B della D.G.R. n. 1572/2013.

Pertanto, non è previsto da parte di questo Ufficio il rilascio di alcun parere in materia sismica, né ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n 380 /2001 e neppure della D.G.R. n. 1572/2013.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
Dott. Ing. Marco Dorigo

Per informazioni:

Ing. Claudio Moscardo tel. 045 8676584

Geom. Massimo Vannini tel. 0458676531

Responsabile del procedimento: Ing. Marco Dorigo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio Civile Verona

Piazzale Cadorna 2 - 37126 Verona - Tel. 045 8676593 / 8676594

e-mail: geniocivilevr@regione.veneto.it

PEC: geniocivilevr@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279